



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

Settore 1 -Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi Socio-Assistenziali

**Deliberazione del Commissario Straordinario
adottata ex L.R. n. 15/2015 con i poteri della Giunta**

N. 366/2017 di registro Settore 1	Deliberazione N° 190
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017-2019. Del. i.e.	

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di NOVEMBRE alle ore 15,20 in Ragusa, nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Dario Cartabellotta, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n. 519/GAB. del 28-2-2017, ai sensi della L.R. 15/2015 e successive mm. ed ii., assunti i poteri e le funzioni della Giunta, assistito dal ... Segretario Gen.le Dott. VITO VITTORIO SCALOENA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore 1 Settore 1 -Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi Socio-Assistenziali
Il Responsabile del procedimento

Premesso:

- che l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti **alla programmazione triennale del fabbisogno di personale**, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;
- che l'art. 91, co. 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*

Premesso che il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 recentemente modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, all'art. 6 statuisce:

-al comma 1 che “Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”;

-al comma 2 che: “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.....Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”

-al comma 3 che: “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter”;

-al comma 4 che: “... il piano triennale dei fabbisogni adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”;

- al comma 6 che: “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

-che l' art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale) del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 così come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, statuisce che: “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;

Richiamati:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) n. 296, che ai commi 557, 557-bis e 557-ter contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica tale enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia” (comma 557);
2. costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
3. in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter) ;

- l'art.3 del D.L. 24-6-2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.114, che ha abrogato l'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, fermo restando le disposizioni sopra citate e

previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di contenimento e riduzione della spesa del personale;

- il comma 5 del citato art. 3 del D.L. 90/2014 che ha confermato quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 secondo il quale *“nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”*;

- il comma 5 bis del citato art. 3 del D.L. 90/2014 che ha introdotto il comma 557-*quater* alla L.296/2006 dispone *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* (comma 557 *quater*);

- l'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità per l'anno 2012), modificativo dell'art.33 D.lgs. n. 165/2001, che impone alle P.A. di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'ente;

- l'art. 16 *“Spese di personale”* del recentissimo Decreto Legge 24 giugno 2016 , n. 113 *“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”* che abroga l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera a) *“ riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;

Dato atto che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 *“costituiscono, per espressa volontà legislativa, “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione” e, pertanto, sono applicabili anche alla Regione siciliana”* (Delib. Corte Conti, Sez. Contro Reg. Sic. n. 144/2014/PAR del 25.9.2014);

Preso atto che, sulla base della normativa vigente sopracitata, la misura che l'ente locale è tenuto a considerare nel documento di programmazione del fabbisogno del personale è il rispetto del patto di stabilità interno e che e che, in sintesi, il mancato rispetto di tale misura, a norma dell'art. 76, comma 4, del cit. D.L. 112/2008 e ss.mm.ii., implica l'impossibilità per l'Ente a potere procedere a nuove assunzioni di personale, di qualsivoglia tipologia contrattuale;

Vista la deliberazione commissariale n. 89 del 16-9-2016 avente ad oggetto:“PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017-2019 - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. Del. i.e.” con la quale:

- è stata rideterminata la dotazione organica del Libero Consorzio Comunale di Ragusa apportando le modificazioni in diminuzione rispetto alla vigente approvata con del. comm.le n. 162/2013, in quanto, a seguito della dichiarazione di eccedenza, per ragioni finanziarie, di cui alla deliberazione n. 73/2015, i posti dichiarati eccedentari devono essere soppressi e non ripristinati nella dotazione organica dell'Ente (art. 2, co. 3 D.L. 101/2013 *“Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione”*);
- è stato certificato per l'anno 2016 che l'attuale dotazione organica di questo Ente non ha presentato situazioni di esubero od eccedenza di personale rispetto alle funzioni ed ai servizi dell'Ente, non sussistendo, pertanto, il vincolo di cui all'art. 33 del D. Lgs. 165/2001;

Registro di Settore 1 n.366/2017	Deliberazione n. 190	Data 23 NOV. 2017
----------------------------------	----------------------	-------------------

- sono state rinviate, al momento in cui sarà stato definito l'iter di attuazione della L.r. 4-8-2015 n. 15, la verifica del fabbisogno di personale, la programmazione delle assunzioni per il triennio 2016-2018, sia a tempo indeterminato che quelle flessibili di impiego;

Preso atto, come previsto dal novellato art. 6 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, della consistenza della dotazione organica, come rideterminata dalla citata deliberazione commissariale n. 89 del 16-9-2016, come segue:

Categoria	Posti in dotazione
Dirigenti	7
Redattore Capo contr. giorn.	1
Redattore ordinario contratto giorn.	1
D3	49
D1	94
C	177
B3	2
B1	156
A	32
Totale	519

Considerato che:

- con nota n. prot. 0017932 del 30-5-2017 il responsabile del Settore 1 -Polizia Provinciale-Risorse Umane- Servizi Socio-Assistenziali ha invitato i dirigenti di tutti i settori a verificare le eventuali eccedenze di personale di qualunque categoria contrattuale rispetto alle funzioni ed ai servizi di competenza del settore;
- dalla valutazione delle relazioni presentate dai responsabili dell'Ente per l'anno 2017, è emersa l'assenza delle condizioni di soprannumero e di eccedenza rispetto alle funzioni ed ai servizi nei singoli settori da essi diretti;

Dato atto, altresì, che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta n. 59 del 3-4-2017 dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "*Riorganizzazione della macro struttura del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Del. i.e.*" è stato modificato l'assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente approvato con deliberazione commissariale adottata con i poteri della G.P. n. 10 del 3-2-2016;

Ritenuto, allo stato attuale:

- che, il legislatore siciliano, continuando il processo riformatore iniziato con la L.r. 27-3-2013 n. 7 e proseguito con la L.r. 24-3-2014 n. 8, con la successiva L.r. 4-8-2015 n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane" ha istituito nella Regione Siciliana i liberi Consorzi comunali e tra gli altri il Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

Registro di Settore I n.366/2017	Deliberazione n. 190	Data 23 NOV. 2017
----------------------------------	----------------------	-------------------

- che successivamente è stata approvata anche la L.R. 1 aprile 2016, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;

- che l’art. 27 (funzioni proprie del Libero Consorzio Comunale) cit. l.r. 15/2015 stabilisce che *“Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge: ...”*

- che l’art. 32 (conferimento di ulteriori funzioni) cit. l.r. 15/2015 prevede che *“Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con le modalità di cui all’articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, conferisce ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane le funzioni in materia di edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull’attività dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile”;*

- che l’art. 37 cit. L.R. 15/2015 “Disposizioni sul personale” prevede che: *“I liberi Consorzi comunali.....stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte dell’Osservatorio dei criteri di cui all’art. 25.”;*

- che l’Osservatorio Regionale - il quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 25 della cit. L.R. 15/2015, deve definire pure i criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali in tema di liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane – è stato istituito con Decr. Ass. Reg. Autonomie Locali n. 87 del 14.6.2016;

-che i lavori del predetto Osservatorio Regionale per l’attuazione della l.r. 15/2015 sono tuttora in itinere;

-che l’art. 2 comma 1 della L.R. n. 27 del 29-12-2016 prevede che: *“la dotazione organica delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente complessivamente del 15 per cento....”;*

-che il comma 2 dell’art. 2 della predetta L.R. n. 27/2016 prevede che : *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 1e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché, previo accordo con lo Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014”;*

-che l’art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n.8 del 9-5-2017 prevede l’obbligo di un Libero Consorzio Comunale, in quanto ente utilizzatore di lavoratori impegnati in ASU che svolgono le attività socialmente utili presso l’ente stesso, di provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita dal bacino del precariato;

-che questo Ente, presso le Riserve Naturali gestite da questo Libero Consorzio per conto della Regione Siciliana, utilizza n. 13 lavoratori che svolgono attività socialmente utili, inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, la cui prosecuzione fino al 31-12-2019, è stata disposta con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta n. 3 del 5-1-2017, ai sensi della L.R. n. 27 del 29-12-2016 “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 58 del 31 dicembre 2016;

- questo Ente, per l’anno 2017, ai fini dell’adempimento dell’obbligo assuntivo sarebbe tenuto ad assumere n. 3 disabili (L.68/99), come si evince dal prospetto informativo on- line inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26-1-2017;

Registro di Settore 1 n.366/2017	Deliberazione n. 190	Data 23 NOV. 2017
----------------------------------	----------------------	-------------------

- che con nota n. 17320 del 25-5-2017, inviata via pec, il Commissario Straordinario dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 Legge 5 giugno 2003 n. 131, ha avanzato richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale del Controllo per la Regione Siciliana in merito:

1. *“all'obbligo di un Libero Consorzio Comunale, in quanto ente utilizzatore di lavoratori impegnati in ASU che svolgono le attività socialmente utili presso l'ente stesso, di provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita dal bacino del precariato così come previsto dall'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n.8 del 9-5-2017, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 2 commi 1 e 2 della L.R. n. 27 del 29-12-2016 (che prevede la riduzione delle dotazioni organiche dei liberi consorzi comunali in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31-12-2015 complessivamente del 15 per cento) nonché delle limitazioni imposte dalla legislazione nazionale alla capacità assuntiva delle province e delle criticità finanziarie in cui versano i LL.CC.CC. siciliani;*
2. *alla vigenza del divieto generale, per i Liberi Consorzi Comunali della Sicilia, di assumere con contratto a tempo indeterminato lavoratori, ancorchè rientranti nelle categorie protette entro la quota d'obbligo di cui alla L.68/1999, divieto sancito dall'art. 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 “nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province” (che in Sicilia deve considerarsi ancora in atto);*

Vista la deliberazione n.182/2017 PAR adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nell'adunanza del 5 Ottobre 2017, trasmessa via pec in data 7 Novembre 2017 e protocollata al n. 35395 di pari data, nella quale viene rilasciato il parere in merito alle problematiche dell'Ente esposte ai precedenti punti 1. e 2.;

Considerato che la Corte dei Conti – sez contr. Regione Siciliana, con il predetto parere del 5/10/2017, ha ritenuto, riguardo ai quesiti sopra proposti:

1. *“con specifico riguardo alla stabilizzazione del personale precario, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare come, comportando la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione , si configuri, a tutti gli effetti, una nuova assunzione(Sezioni Unite per la Regione Siciliana in sede consultiva n.2/2012/SSRR/CONS; Sezione di controllo per la Regione Siciliana n. 54/2014/PAR) che, come tale, rimane soggetta ai divieti e alle limitazioni previste dalla legislazione vigente in materia di assunzioni, come peraltro più volte specificato dal legislatore dapprima con l'art. 17, comma 12, del d.l.n. 78 del 1 luglio 2009 e poi con l'art. 4, commi 6 e ss., del d.l. n. 101 del 31-8-2013. Non solo, il processo di stabilizzazione va preceduto da un'attenta valutazione della sua sostenibilità finanziaria in considerazione del duraturo impatto sul bilancio dell'amministrazione. Relativamente alle previsioni della L.R. n. 27/2016 e della L.R. n. 8/2017 afferma: “Si tratta di disposizioni tra loro non collegate, in quanto volte alla stabilizzazione di soggetti che si trovano in differenti condizioni, con previsione di destinatari e presupposti di applicazione non accumulabili, né sovrapponibili.....per i c.d. enti di area vasta (città metropolitane e liberi consorzi) l'atto di programmazione in questione(programma di fuoriuscita ASU) ed ogni relativa determinazione deve essere coerente e non divergente rispetto alla programmazione che i medesimi enti sono tenuti ad effettuare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27 del 2016 ed al regime vincolistico vigente nell'attuale fase di riassetto ordinamentale.”*
2. *“Con il secondo quesito, viene chiesto se è tuttora vigente il divieto generale, per i Liberi Consorzi Comunali della Sicilia, di assumere con contratto a tempo indeterminato lavoratori, ancorchè rientranti nelle categorie protette e entro la quota d'obbligo di cui alla L. n. 68 del 1999, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle*

Province che in Sicilia deve considerarsi ancora in atto. In merito, questa Sezione deve limitarsi a confermare il proprio orientamento già espresso con la deliberazione n. 144/2014/PAR. emessa a fronte di richiesta dello stesso tenore da parte del medesimo Libero Consorzio di Ragusa. Ciò anche alla luce del principio affermato dalla delibera della Sezione delle Autonomie n. 25/2013 secondo cui: "il divieto, posto a carico delle province, di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L.7 agosto 2012, n.135, è tuttora in vigore ... Tale divieto ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto dalla L.12 marzo 1999, n. 68 nel caso in cui l'ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d'obbligo prevista dalla legge medesima".

Considerato che, come evidenziato dal Magistrato Contabile con il parere anzi citato, *"il processo di riforma delle province nella Regione siciliana non si è ancora completato e sussiste una grave incertezza normativa che riguarda tanto lo stesso processo di riordino istituzionale degli enti di area vasta, quanto la loro governante, anche alla luce della l.r. n. 17 del 2017"*

Ritenuto, pertanto, anche alla luce del superiore parere della Corte dei Conti – sez contr. Regione Siciliana e per le motivazioni *supra* espresse, che in questa fase, ogni e qualsiasi verifica del fabbisogno di personale è impraticabile sia relativamente alla programmazione di eventuali assunzioni di personale a qualsiasi titolo (stabilizzazione ASU) che all'assolvimento dell'obbligo di assunzione ex L. 68/99, il cui iter procedurale, al momento, deve essere necessariamente rinviato;

Vista la nota prot. n. 35190 del 6-11-2017 con la quale questo Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in quanto ente utilizzatore di lavoratori impegnati in ASU che svolgono le attività socialmente utili presso le Riserve Naturali, in ottemperanza della direttiva prot. n. 40524 del 27-10-2017 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ad integrazione della precedente prot. n. 37367 del 3-10-2017 ha trasmesso per ogni Centro per l'Impiego di competenza, ai sensi della Legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 11-Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili, a seguito di espressa richiesta (prot. n. 34831 del 31-10-2017) da parte dei rappresentanti dei predetti lavoratori, le richieste di inserimento nella cosiddetta "Sezione Esuberi" all'interno dell'Elenco di cui all'art.30 comma 1 della L.R. 5/2014 di ciascun lavoratore ASU;

Ritenuto, che la programmazione triennale del fabbisogno del personale, oggetto della presente deliberazione, presuppone uno studio finalizzato alla razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, mirati anche ad una rapida e razionale ricollocazione del personale ed all'ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e funzioni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

Considerato che, in questa particolare e delicata fase, ad eventuali fabbisogni di personale che dovessero emergere in alcuni Settori dell'Ente, può farsi fronte attraverso percorsi di riequilibrio tra i servizi e gli uffici, nonché mediante un utilizzo delle professionalità interne secondo logiche di flessibilità e di interscambiabilità, attraverso la ricollocazione del personale in servizio, così come contemplato dalla vigente disciplina regolamentare e in piena coerenza con la lettera b) del comma 557 dell'art. della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta n.108 del 19-7-2017 dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Revisione Ordinamento profili professionali dell'Ente. I.E." con la quale, per le motivazioni sopra evidenziate, è stato aggiornato

Registro di Settore I n.366/2017	Deliberazione n. 190	Data 23 NOV. 2017
----------------------------------	----------------------	-------------------

l'Ordinamento dei profili professionali dell'Ente apportando alcune modifiche ritenute sostanziali per le mutate esigenze organizzative dell'Ente;

Ritenuto, quindi, opportuno rinviare la determinazione del fabbisogno di personale e la conseguente revisione della dotazione organica a successivi provvedimenti alla luce dei processi di attuazione della riforma dell'Ente;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 8, della L. 448/2001, è stato richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti parere sulla programmazione del fabbisogno di personale (nota inviata con pec prot. n. 35846 del 13-11-2017) e che tale richiesta è stata riscontrata con nota prot. 37061 del 23-11-2017, che si allega al presente atto sotto la lettera (A);

Dato atto che della presente proposta di deliberazione, ai sensi del novellato articolo 6 comma 4 del D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, con posta elettronica del 13-11-2017 è stata data preventiva informazione alle OO.SS. ed alle R.S.U. aziendali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Sentito il Segretario Generale;


PROPONE

1. **di approvare le superiori premesse che si intendono riportate e trascritte;**
2. **di dare atto** che, per le ragioni esposte in premessa, l'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale rispetto alle funzioni ed ai servizi dell'Ente e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D. Lgs. 165/2001;
3. **di dichiarare** che tale certificazione è a valere per l'anno 2017;
4. **di dare atto** che, come previsto dal novellato art. 6 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, della consistenza della dotazione organica, come rideterminata dalla citata deliberazione commissariale n. 89 del 16-9-2016, come segue:

Categoria	Posti in dotazione
Dirigenti	7
Redattore Capo contr. giorn.	1
Redattore ordinario contratto giorn.	1
D3	49
D1	94
C	177
B3	2
B1	156
A	32
Totale	519

5. **di dare atto che** la verifica del fabbisogno di personale, la programmazione delle assunzioni per il triennio 2017-2019, sia a tempo indeterminato che quelle flessibili di impiego, vanno rinviate al momento in cui sarà definito l'iter di attuazione della L.r. 4-8-2015 n. 15 e/o, comunque, di riordino istituzionale degli enti di area vasta;
6. **di dare atto che** la dotazione organica dell'Ente sarà rideterminata ai sensi dell'art. 37 della L.r. 4-8-2015 n. 15 in relazione alle funzioni attribuite ai Liberi Consorzi Comunali, nonché in base ai criteri che daranno dettati dall'Osservatorio Regionale per l'attuazione della l.r. 15/2015;
7. **di dare atto che**, in questa particolare e delicata fase, ad eventuali fabbisogni di personale che dovessero emergere in alcuni Settori dell'Ente, può farsi fronte attraverso percorsi di riequilibrio tra i servizi e gli uffici, nonché mediante un utilizzo delle professionalità interne secondo logiche di flessibilità e di interscambiabilità, attraverso la ricollocazione del personale in servizio, così come contemplato dalla vigente disciplina regolamentare e in piena coerenza con la lettera b) del comma 557 dell'art. della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii.;
8. **di dare atto che**, per le motivazioni sopra indicate:
 - va rinviato l'avvio dell'iter procedurale al fine dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione ex L. 68/99;
 - va rinviato anche l'avvio dell'iter procedurale al fine di adottare il programma di fuoriuscita dal bacino del precariato dei 13 lavoratori ASU impegnati presso le Riserve Naturali gestite da questo Libero Consorzio;
9. **propone** altresì di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, attesa la necessità di disporre del provvedimento quale allegato al bilancio 2017;
10. **di trasmettere** copia della presente al Segretario Generale, alle OO.SS. al responsabile del servizio finanziario, al responsabile della trasparenza per l'inserimento nell'apposita sezione del sito istituzionale a norma del D.lgs.vo 33/2013.




La Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Maria Carmela Martorana)


Settore 1 -Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi Socio-Assistenziali

Attestazione di regolarità procedimentale - Ai sensi ed agli effetti dell'art.6 della L.R. 30.04.1991, n.10, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ragusa, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Maria Carmela Martorana)


Parere di regolarità tecnica - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Ragusa, li

IL DIRIGENTE
(Dott. Raffaele Falconeri)


Registro di Settore 1 n.366/2017	Deliberazione n. 190	Data 23 NOV. 2017
----------------------------------	----------------------	--------------------------

SETTORE 3 - FINANZE E CONTABILITA'

Parere di regolarità contabile - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30,e dell'art.49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Ragusa, li 16-11-17

Il Dirigente del Settore 3
(Dott.ssa Lucia Castro)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RICHIAMATA integralmente la parte motiva della proposta de qua;

VISTO il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

PRESO ATTO che della presente proposta di deliberazione, ai sensi del novellato articolo 6 comma 4 del D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, con posta elettronica del 13-11-2017, è stata data preventiva informazione alle OO.SS. ed alle R.S.U. aziendali;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19, co. 8, della L. 448/2001, è stato richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti parere sulla programmazione del fabbisogno di personale con nota n. 35846 del 13-11-2017, inviata con pec di pari data e che tale parere favorevole è stato espresso con nota prot. 37061 del 23-11-2017, che si allega al presente atto sotto la lettera (A);

RITENUTO che la proposta dell'Ufficio è meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. **di approvare le superiori premesse che si intendono riportate e trascritte;**
2. **di dare atto** che, per le ragioni esposte in premessa, l'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale rispetto alle funzioni ed ai servizi dell'Ente e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D. Lgs. 165/2001;
3. **di dichiarare** che tale certificazione è a valere per l'anno 2017;
4. **di dare atto** che, come previsto dal novellato art. 6 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, della consistenza della dotazione organica, come rideterminata dalla citata deliberazione commissariale n. 89 del 16-9-2016, come segue:


Categoria	Posti in dotazione
Dirigenti	7
Redattore Capo contr. giorn.	1

Redattore ordinario contratto giorn.	1
D3	49
D1	94
C	177
B3	2
B1	156
A	32
Totale	519


5. **di dare atto che** la verifica del fabbisogno di personale, la programmazione delle assunzioni per il triennio 2017-2019, sia a tempo indeterminato che quelle flessibili di impiego, vanno rinviate al momento in cui sarà definito l'iter di attuazione della L.r. 4-8-2015 n. 15 e/o, comunque, di riordino istituzionale degli enti di area vasta;
6. **di dare atto che** la dotazione organica dell'Ente sarà rideterminata ai sensi dell'art. 37 della L.r. 4-8-2015 n. 15 in relazione alle funzioni attribuite ai Liberi Consorzi Comunali, nonché in base ai criteri che daranno dettati dall'Osservatorio Regionale per l'attuazione della l.r. 15/2015;
7. **di dare atto** che, in questa particolare e delicata fase, ad eventuali fabbisogni di personale che dovessero emergere in alcuni Settori dell'Ente, può farsi fronte attraverso percorsi di riequilibrio tra i servizi e gli uffici, nonché mediante un utilizzo delle professionalità interne secondo logiche di flessibilità e di interscambiabilità, attraverso la ricollocazione del personale in servizio, così come contemplato dalla vigente disciplina regolamentare e in piena coerenza con la lettera b) del comma 557 dell'art. della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii.;
8. **di dare atto** che, per le motivazioni sopra indicate:
 - va rinviato l'avvio dell'iter procedurale al fine dell'assolvimento dell'obbligo di assunzione ex L. 68/99;
 - va rinviato anche l'avvio dell'iter procedurale al fine di adottare il programma di fuoriuscita dal bacino del precariato dei 13 lavoratori ASU impegnati presso le Riserve Naturali gestite da questo Libero Consorzio;
9. **propone** altresì di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, attesa la necessità di disporre del provvedimento quale allegato al bilancio 2017;
10. **di trasmettere** copia della presente al Segretario Generale, alle OO.SS. al responsabile del servizio finanziario, al responsabile della trasparenza per l'inserimento nell'apposita sezione del sito istituzionale a norma del D.lgs.vo 33/2013.

Letto e confermato.-

ILSEGREARIO GENERALE

(Dott. )

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. )

SI AFFIGGE, per la pubblicazione, all'Albo Provinciale, dal 26 NOV. 2017 11 DIC. 2017

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Provinciale, dal giorno _____ al giorno _____

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica, su attestazione del messo notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art.11, 1° comma L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, mediante affissione di copia all'Albo Provinciale dal giorno festivo _____ al giorno _____, e che contro la stessa non è stata presentata opposizione.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ALL. A



Libero Consorzio Comunale

Già Provincia regionale di Ragusa

PECORINO
23 NOV 2017
Prot. 0037051

Collegio dei Revisori

Al Commissario Straordinario della Provincia di Ragusa

Al Dirigente del Settore 1 – Polizia Provinciale e Risorse Umane

E p.c. U.O.A Segreteria Generale

Verbale del 23 novembre 2017

Oggetto: *Parere sul "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2017-2019"*

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ricevuta in data 13/11/2017 prot. 0035846, a mezzo pec, la richiesta di parere di competenza a firma del Dirigente del Settore 1 - Polizia Provinciale, Risorse Umane, Servizi Socio assistenziali, avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2017-2019";

Vista la *proposta* di Deliberazione del Commissario Straordinario adottata ex L.R. n. 15/2015 con i poteri della Giunta avente oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2017-2019";

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL)

Visti:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale;

- l'art. 91, co. 1 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 30/3/2001, n.165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

- l'art. 19, co. 8, della Legge n. 448/2001, prevede che gli organi di revisione contabile accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessivo della spesa, e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Richiamati:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), che ai commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, e nello specifico:

- l'art. 3 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che di fatto ha abrogato l'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, fermo restando le disposizioni di contenimento e riduzione della spesa del personale;

- il comma 5 del citato art. 3 D.L. n. 90/2014 che ha confermato quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 secondo il quale *"nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato"*;

- l'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che impone alle P.A. di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

- l'art. 16 "Spese di Personale" del D.L. 113/2016 che ha abrogato l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, lettera a) "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

Considerato che sulla base della normativa vigente, la misura che l'ente locale è tenuto a considerare nel piano triennale di programmazione del fabbisogno del personale è il rispetto del patto di stabilità interno, per evitare il divieto per l'Ente di procedere a nuove assunzioni di personale ai sensi dell'art. 76, co. 4 del D.L. n. 112/2008;

Vista la deliberazione commissariale n. **89** del **16/09/2016** P.T.F. 2016-2018 con la quale è stata *rideterminata* la dotazione organica del LCC di Ragusa apportando le modificazioni in diminuzione rispetto alla vigente approvata con delibera commissariale n. 162/2013, e nella quale è stato certificato per l'anno 2016 l'insussistenza di situazioni di esubero od eccedenza di personale rispetto alle funzioni ed ai servizi dell'Ente;

Viste le relazioni presentate dai responsabili dell'Ente per l'anno 2017 dalle quali è emerso che l'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenze di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D.Lgs.165/2001;

Considerato, che la verifica del fabbisogno di personale, la programmazione delle assunzioni per il triennio 2017-2019, sia a tempo indeterminato che flessibili, saranno rinviate al momento in cui sarà definito l'iter di attuazione della L.R. 04/08/2015 n. 15, anche in previsione delle ulteriori funzioni che saranno attribuite ai Liberi Consorzi Comunali e ai criteri dettati dall'Osservatorio Regionale per l'attuazione della citata L.R. n. 15/2015;

Vista la necessità di rinviare, sia la procedura per l'assolvimento dell'obbligo di assunzione ex L. 68/99 di n. 3 disabili, sia il programma di fuoriuscita dal bacino del precariato di n. 13 lavoratori ASU impegnati nelle Riserve Naturali gestite dal LCC di Ragusa, alla luce del parere espresso con deliberazione n. 182/2017 PAR adottata dalla sezione di Controllo della Corte dei Conti Regione Siciliana che in pratica ribadisce il proprio orientamento secondo cui il divieto delle province di assumere personale a tempo indeterminato è ancora in vigore e ricomprende anche le unità da assumere obbligatoriamente ai sensi della L. n. 68/1999;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in ordine al presente provvedimento, rilasciati dai dirigenti responsabili dei servizi;


ESPRIME

in relazione alle proprie competenze **parere favorevole** in merito alla proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto **“Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2017 -2019”**;


Ragusa, 23/11/2017

Il Collegio dei Revisori

Dott. Roberto Gissara



Dott. Francesco Basile



Dott. Giovanna Scifo

